

Caratteristiche principali del regime fiscale del contratto

Italia

AGGIORNATO ALLA DATA DEL
1 GENNAIO 2020

Nel caso in cui il Contraente sia fiscalmente residente in Italia

La disciplina fiscale applicabile può variare nel corso della durata Contratto. Il Contraente è invitato a rivolgersi ad un consulente fiscale qualificato e autorizzato al fine di verificare con esattezza e completezza il regime fiscale applicabile al Contratto durante tutta la sua esecuzione.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SUL FATTO CHE:

- il presente documento espone solamente, in modo generale e sintetico e senza alcuna pretesa di esaustività, le caratteristiche principali del regime fiscale applicabile al Contratto,
- le caratteristiche del regime fiscale applicabile al Contratto riportate nel presente documento sono suscettibili di modifiche nel corso della durata Contratto,
- le informazioni sulle caratteristiche principali del regime fiscale del Contratto riportate nel presente documento (i) non sono complete ed esaustive limitandosi a richiamare soltanto alcune delle disposizioni applicabili, (ii) possono variare in funzione dell'evoluzione delle disposizioni regolamentari e legislative in vigore e (iii) non hanno alcun valore contrattuale.

Le informazioni di cui al presente documento sono fornite a titolo puramente illustrativo e informativo.

ARTICLE 1 - REGIME FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE IN CASO DI VITA O DI RISCATTO

Le somme corrisposte in caso di vita o di riscatto, in forma di capitale, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, limitatamente al provento percepito (limitatamente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali) diminuita del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 917/1986⁽¹⁾.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta.

Si precisa che il trattamento fiscale delle polizze sottoscritte tramite fiduciaria è quello applicabile al fiduciante.

Il regime fiscale applicabile al Contratto è quello del paese di residenza del Contraente. Di seguito sono riportate, in sintesi e senza alcuna pretesa di esaustività, le caratteristiche principali della fiscalità applicabile in Italia al momento di redazione del presente documento. Le informazioni che seguono riguardano solo i Contraenti persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.

ARTICLE 2 - REGIME FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE IN CASO DI DECESSO

Fino al 31 dicembre 2014 le somme corrisposte dalla Compagnia percepite in caso di decesso dell'Assicurato non costituivano reddito imponibile e pertanto erano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); a partire dal 1 gennaio 2015, tali somme sono esenti dall'IRPEF per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico. Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette all'imposta sulle successioni.

¹ L'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è stata aumentata dal 20% al 26%, a decorrere dal 1° luglio 2014, dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale". Conseguentemente, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica:

- l'aliquota del 12,50% per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;

- l'aliquota del 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;

Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 147 del 2015 (7 ottobre 2015), il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche).

ARTICLE 3 - IMPOSTA DI BOLLO

A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Compagnia opera quale soggetto autorizzato ad applicare l'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni inoltrate alla propria clientela.

L'imposta di bollo, calcolata annualmente sul valore della componente unit-linked del Contratto, è effettivamente prelevata solo al momento della liquidazione delle somme dovute dalla Compagnia (recesso, riscatto totale o parziale, verificarsi dell'evento assicurato). Il Contraente non dovrà pagare l'IVAFE fintanto che la Compagnia applicherà l'imposta di bollo.

Si precisa che il trattamento fiscale delle polizze sottoscritte tramite fiduciaria è quello applicabile al fiduciante.

ARTICLE 4 - MONITORAGGIO FISCALE

Il Contraente persona fisica, che non abbia conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi, è tenuto ad indicare il valore della polizza nel modulo RW del modello "Redditi PF", ai soli fini del monitoraggio fiscale.

ARTICLE 5 - SEGRETO PROFESSIONALE APPLICABILE ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LUSSEMBURGHESE

La Compagnia è tenuta a rispettare le regole sul segreto professionale in vigore nel Granducato del Lussemburgo ai sensi dell'articolo 300 della legge sul settore assicurativo del 7 dicembre 2005.

Pertanto, le informazioni raccolte dalla Compagnia nell'ambito del Contratto devono essere mantenute segrete. La Compagnia non può comunicare a soggetti terzi le informazioni riservate di cui la stessa è in possesso ai sensi del Contratto salvo che abbia ricevuto una specifica e preventiva autorizzazione in tal senso da parte del Contraente. In difetto, la Compagnia si espone, in caso di violazione del suo obbligo di segreto professionale, alle sanzioni previste dall'articolo 458 del codice penale lussemburghese.

Tuttavia, la Compagnia può essere obbligata in virtù di una legge o di convenzioni di diritto internazionale a derogare al segreto professionale e a comunicare alcune delle informazioni riservate che detiene ai sensi del Contratto. Così, per esempio, secondo le Convenzioni per evitare la doppia

imposizione concluse dal Lussemburgo sulla base degli standard OCSE, le amministrazioni fiscali potrebbero essere autorizzate a richiedere alcune informazioni nel quadro dello scambio di informazioni.

Tenuto conto dell'obbligo di segreto professionale derivante dal diritto lussemburghese e per consentire alla Compagnia di adempiere agli obblighi derivanti dal regime fiscale applicabile al Contratto, ciascun Contraente, Assicurato (se diverso dal Contraente) o Beneficiario, potrà essere chiamato a rilasciare la sua autorizzazione e un mandato espresso, speciale e irrevocabile a un terzo designato dalla Compagnia per chiedere e ottenere dalla Compagnia tutte le informazioni e i documenti necessari per procedere alle dichiarazioni fiscali e ai necessari pagamenti verso le Amministrazioni fiscali competenti a ricevere tali informazioni, documenti e pagamenti in relazioni alle caratteristiche del Contratto.

Io/noi sottoscritto/a/i _____ riconosco/riconosciamo di aver preso conoscenza delle disposizioni sopra riportate.

Fatto a _____ il _____ / _____ / _____

Primo Contraente o Contraente Unico

Firma

Secondo Contraente (in caso di sottoscrizione congiunta)

Firma